



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 29 agosto 2012

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Co.Vi.So.C. ai fini dell'ammissione ai Campionati Professionistici 2012/2013, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo III, lett. C) punto 7) del C.U. n. 146/A del 7.05.2012 (Licenze Nazionali):

- Il Sig. **BELLIA Walter**, Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S. Chieti Calcio S.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- La Società **S.S. CHIETI CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo III, lett. C) punto 7) del C.U. n. 146/A del 7.05.2012 (Licenze Nazionali):

- Il Sig. **VALLARELLA Luca**, Amministratore Unico e legale rappresentante della A.S. Andria Bat S.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- La Società **A.S. ANDRIA BAT S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo III, lett. C) punto 7) del C.U. n. 146/A del 7.05.2012 (Licenze Nazionali):

- Il Sig. **FILIPPELLA Filippo**, Amministratore Unico e legale rappresentante della S.C. Vallée D'Aoste S.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.C. VALLÉE D'AOSTE S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.